

IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DELEGA FISCALE

03 luglio 2015 ore 06:00

Riscossione, aggio: molto rumore per nulla

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Flavia Di Luciano - Avvocato, Loconte & Partners**

Modifiche in vista per la disciplina sull'aggio: l'onere di riscossione gravante sui debitori iscritti a ruolo viene ridotto dall'8% al 6% delle somme iscritte a ruolo ed è commisurato agli effettivi costi del servizio. Tale percentuale si abbatte del 50% in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. Tuttavia, nonostante il cambiamento di denominazione (da "compenso" a "onere di riscossione") e gli abbattimenti sulla percentuale dell'aggio, in concreto si tratta pur sempre di un aiuto di Stato, contrario alle regole della concorrenza.

Il decreto di **riforma della riscossione** approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 ha modificato la disciplina sull'**aggio**. Nonostante, infatti, si continui a prevedere l'esistenza di un onere di riscossione gravante sui debitori iscritti a ruolo, quest'ultimo è stato ridotto dall'8% delle somme iscritte a ruolo al 6% ed è commisurato agli effettivi costi del servizio (tale percentuale si abbatte del 50% in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella).

Leggi lo schema di decreto

Alla luce del dibattito riguardante la configurabilità dell'**aggio** quale **aiuto di Stato incompatibile** con il diritto comunitario e i possibili dubbi circa la sua legittimità costituzionale, il legislatore con il decreto di **riforma della riscossione** ha inteso modificarne la disciplina, ponendo alcuni "punti fermi".

In particolare, i criteri di remunerazione del sistema nazionale di riscossione sono stati rimodulati sotto un **duplice profilo**.

Innanzitutto, l'aggio è stato sostituito dagli "**oneri di riscossione**", commisurati agli effettivi costi del servizio (non determinati pertanto su misura percentuale uguale per tutte le cartelle esattoriali); in secondo luogo, l'importo non può mai superare il **6%** del riscosso (nell'attuale disciplina l'importo dell'aggio è pari all'8%).

I debitori iscritti a ruolo sopportano altresì gli oneri connessi all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione.

In particolare, l'art. 17, comma 2, nella nuova versione approvata dal Consiglio dei Ministri, stabilisce che gli oneri dovuti agli agenti della riscossione sono costituiti da:

- a) una quota denominata "**oneri di riscossione a carico del debitore**" (commisurata alle somme iscritte a ruolo);
- b) una quota denominata "**spese esecutive**" correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze;
- c) una quota, a carico del debitore, correlata alla **notifica della cartella di pagamento** e degli altri atti della riscossione;
- d) una quota pari al **3% delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno** dalla notifica della cartella, a carico degli Enti che si avvalgono degli agenti della riscossione.

Anche gli enti creditori contribuiscono alla remunerazione del sistema con una quota percentuale

del riscosso di competenza. Al riguardo, la norma stabilisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia Spa, previa verifica da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, individua e rende pubblici sul proprio sito web i **costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione**.

Ebbene, come si evince dal dettato normativo, il legislatore, nel **parametrare l'aggio agli effettivi costi di riscossione sostenuti**, si è fatto "portavoce" delle questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Commissioni tributarie, tra cui innanzitutto quelle di Torino e Latina che "mettono nel mirino" la disciplina sotto il profilo della ragionevolezza. Nulla da dire sul porre a carico del contribuente inadempiente il costo della procedura, ma molto da eccepire, invece, sul fatto che gli siano **addebitati oneri eccessivi**, che oltrepassano notevolmente il costo effettivo della procedura. Come pure in discussione è l'**assenza di una connessione tra aggio e capacità contributiva**. A giorni si attende la pronuncia della Consulta sulla questione anche se - a quanto si apprende - i dubbi di legittimità sarebbero stati respinti.

Nonostante ciò, tale modifica appare tutt'altro che risolutiva, avendo investito aspetti più formali che sostanziali, soprattutto alla luce della disciplina sugli accertamenti esecutivi.

A più riprese, infatti, la giurisprudenza e la dottrina hanno rilevato che, mentre in presenza di una cartella di pagamento, l'agente della riscossione svolge un'attività, ossia la formazione e la notificazione dell'atto, propedeutica al recupero del credito, ben diversa, invece, è la questione in materia di **accertamento esecutivo**. In tale eventualità, il credito è definito a monte dall'Agenzia delle Entrate la quale notifica l'atto impositivo, intima di eseguire il pagamento e avverte il debitore che, decorsi 30 giorni dalla scadenza infruttuosa, il credito viene trasmesso all'**agente della riscossione**. Sostanzialmente, dunque, quest'ultimo **non svolge alcuna attività** finalizzata alla riscossione del credito, salvo inviare la raccomandata semplice per informare il debitore di aver preso in carico le somme pretese nonché nell'ipotesi di espropriazione forzata.

In tale ottica, a poco rilevano, pertanto, il cambiamento di denominazione (da "compenso" a "onere di riscossione") nonché gli abbattimenti sulla percentuale dell'aggio, giacché in concreto **si tratta pur sempre di un aiuto di Stato**, contrario alle regole della concorrenza.

Copyright © - Riproduzione riservata